

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Premesso che

- il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino promuove, coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella applicata, la formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con riferimento alle aree culturali che affrontano i temi dell'energia e dello sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di migliorare le tecnologie energetiche esistenti, di promuoverne di nuove e di contribuire all'uso razionale e consapevole delle risorse energetiche;
- la Fondazione dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Torino ha tra i propri scopi statutari la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli ingegneri;
- la Fondazione dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Torino può, in base al suo Statuto, raccogliere, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività di ricerca tecnologica-scientifica relativa a settori di interesse per ingegneri, nonché fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo a tale iniziativa;
- esiste un comune interesse da parte del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino e della Fondazione dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Torino a collaborare nell'organizzazione di *"Attività di informazione e aggiornamento rivolta agli ingegneri in merito agli esiti di attività di ricerca, all'innovazione tecnologica e all'evoluzione normativa"*;

TRA

POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO ENERGIA, codice fiscale n. 00518460019, rappresentato dal suo direttore prof. Marco Carlo Masoero, nato a Torino il 28 giugno 1954, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con D.R. N. 9 DEL 20.12 nel seguito indicato come "DENERG"

E

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO, codice fiscale n. 97613210018, P. IVA 08408950015, rappresentata dal presidente pro-tempore prof. ing. Vincenzo Corrado, nato a Salerno il 14 luglio, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, in Torino, via Giovanni Giolitti n. 1, ed autorizzato alla stipula del presente



R

atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 84 del 16.10.2014, nel seguito indicata come "FONDAZIONE",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Oggetto della collaborazione

La FONDAZIONE, ed il DENERG, concordano sull'interesse comune a sviluppare "Attività di informazione e aggiornamento rivolta agli ingegneri in merito agli esiti di attività di ricerca e sviluppo, all'innovazione tecnologica e all'evoluzione normativa nei settori dell'energia e dello sviluppo sostenibile".

Tale attività potrà essere espletata attraverso l'organizzazione di appositi eventi o seminari per i quali la FONDAZIONE potrà mettere a disposizione la propria competenza professionale ed inoltre a fornire al Politecnico di Torino - Dipartimento Energia il supporto logistico ed organizzativo.

Articolo 2. Referenti dell'accordo di collaborazione

La FONDAZIONE e il DENERG individuano come referenti della presente convenzione rispettivamente il Presidente protempore della Fondazione, prof. VINCENZO CORRADO e il Direttore protempore del Dipartimento Energia prof. MARCO CARLO MASOERO.

I referenti suddetti concorderanno periodicamente le attività da svolgere nell'ambito dell'accordo stesso.

Articolo 3. Durata dell'accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma dei due Enti e avrà una durata pari a 12 mesi.

La durata del presente accordo potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza.

Articolo 4. Rimborsi

Le Parti concorderanno le attività oggetto della presente convenzione come previsto agli artt. 1 e 2, definendone i dettagli attraverso uno scambio di lettere, che costituirà titolo per l'avvio delle singole iniziative.

A valle dello svolgimento di ciascuna attività, a titolo di rimborso per costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, il DENERG provvederà all'erogazione del rimborso analitico delle



spese sostenute per l'organizzazione dell'evento. I rimborsi verranno erogati a seguito di presentazione di documenti originali.

La FONDAZIONE e il DENERG, si impegnano reciprocamente a garantire il necessario supporto scientifico per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

Articolo 5. Norme antinfortunistiche

Ciascuna delle parti è responsabile dell'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e di tutte le altre norme inerenti l'espletamento delle attività di propria competenza di cui trattasi.

Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Articolo 7. Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.



12

Lo scambio di informazioni non può essere considerato a nessun titolo quale cessione dei diritti di una parte in relazione all'informazione scambiata. Rimarranno pertanto inalterati i diritti preesistenti sulle informazioni stesse.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Il Politecnico di Torino provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore . Nel merito delle attività attuative della presente convenzione quadro, il Rettore ha nominato come responsabile per il trattamento dei dati il Direttore del Dipartimento responsabile delle attività stesse.

La Fondazione si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. La FONDAZIONE autorizza il DENERG a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo.

Articolo 9 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

18 NOV 2014

Torino li

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
ENERGIA DEL POLITECNICO DI TORINO
(prof. MARCO CARLO MASOERO)

IL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
(prof. VINCENZO CORRADO)

